COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 619

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 619

PRESIDENTE 619, 622, 624, 628, 629, 630

BONALUMI, *Relatore* . . . 624, 627, 628, 630

FERRARI MARTE 629

ICHINO 627, 628

OLCESE 629

PICCINELLI 629

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 620, 624, 627

La seduta comincia alle 12,30.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, comunico che i deputati Mancini Vincenzo, Lombardo e Russo sono rispettivamente sostituiti dai deputati Brocca, Casati e Carelli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Ricordo che siamo in sede di esame degli articoli.

Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario Zito.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Comunico che il Governo ha concluso gli incontri con i sindacati sul progetto di legge n. 760.

Gli incontri cui intendo riferirmi sono iniziati assai prima che avvenisse la audizione dei rappresentanti sindacali da parte del Comitato ristretto di questa Commissione.

Tali incontri hanno evidenziato aree di totale convergenza di vedute su alcuni punti più importanti del provvedimento. Vi sono questioni in ordine alle quali il sindacato, pur non riconoscendosi interamente nella posizione del Governo, l'apprezza e, nella sostanza, l'accetta. Permangono, tuttavia, alcuni punti interrogativi aperti e sui quali, naturalmente, mi riservo di ritornare nel corso della mia esposizione.

Nell'incontro con i sindacati sono stati discussi anche gli articoli già approvati dalla Commissione. In particolare il sindacato non condivide quegli articoli (già per altro approvati) relativi al problema della presidenza delle commissioni regionali, alla composizione della commissione circoscrizionale (il sindacato propone che essa sia composta da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro) e alle convenzioni tra imprese e commissioni circoscrizionali. In merito a quest'ultimo punto, il sindacato vorrebbe che ci fosse un rapporto più diretto fra lo stesso e le aziende. Quanto alla questione relativa al collocamento agricolo, il sindacato è favorevole alla abolizione delle commissioni per la manodopera agricola e, quindi, ad un governo centralizzato del mercato del lavoro.

Un'eventuale modifica dei punti sopra indicati dipenderà dalla volontà del Senato, allorquando esaminerà il testo del provvedimento approvato dalla nostra Commissione.

Circa il problema della presidenza delle commissioni regionali, è a tutti noto quale sia il punto di vista del Ministero del lavoro. Nel decreto-legge per le zone terremotate è stata introdotta una innovazione rispetto a quanto previsto nel disegno di legge n. 760, e cioè la presidenza delle commissioni è stata affidata al ministro o ad un sottosegretario all'uopo delegato. In ogni caso, è questo un problema che potrà essere risolto solo ricorrendo ad alcuni strumenti regolamentari, quale, ad esempio un ordine del giorno della Commissione accettato dal Governo.

Nell'incontro con i sindacati il Governo ha discusso non solo le questioni più importanti, ma anche quelle, se così possiamo definirle, marginali. Pertanto, il Governo è in grado fin da ora di presentare tutta una serie di emendamenti, alcuni dei quali meramente formali. Ciò dimostra, ripeto, come il discorso con i sindacati non abbia trascurato alcuna questione.

La prima questione principale riguarda l'articolo 7, e cioè la chiamata nominativa. Rispetto al testo comprensivo degli emendamenti presentati dal relatore Bonalumi, abbiamo operato una sostanziale « potatura », limitando le ipotesi di chiamata nominativa contemplate in tale articolo con una serie di emendamenti. Così, proponiamo che la lettera *c*) venga sostituita con la seguente: « per i lavoratori destinati ad imprese artigiane fino a 15 dipendenti, ovvero alle imprese industriali che impieghino non più di 10 dipendenti ».

La prima parte della lettera *c*) del testo sopraccitato che recita: « per i lavoratori destinati ad imprese artigiane », secondo l'interpretazione data anche dal sindacato, si riferirebbe non soltanto all'attuale definizione delle imprese artigiane che non possono avere più di dieci dipendenti, ma anche ad una futura definizione di tali imprese. Per questo il sindacato ha insistito – e il Governo ha consentito – nello stabilire una soglia, la qual cosa è un po' paradossale visto che attualmente per azienda artigiana si intende l'impresa con non più di dieci dipendenti. Ad ogni modo, abbiamo chiarito questo punto per evitare equivoci.

Riteniamo che la lettera *d*) debba essere sostituita con la seguente: « per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o di guardia giurata o mansioni di custodia dei beni aziendali, ovvero implicanti maneggio di denaro e valori quando siano previste apposite indennità ».

Per la lettera *e*), che si riferisce ai giovani che frequentano corsi di formazione professionale, proponiamo una dizione più restrittiva del seguente tenore: « per i giovani di età inferiore ai 26 anni che hanno conseguito una qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 18, lettera *a*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo aver superato un corso di formazione di almeno 1800 ore, istituito, autorizzato o riconosciuto dalla regione, entro dodici mesi dalla fine di tale corso ».

Intendiamo sopprimere le lettere *f*) e *g*), e al secondo comma le parole: « ivi comprese quelle concernenti le assunzioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ».

Un altro insieme di questioni, cui il sindacato attribuisce una grande importanza, riguarda il governo del mercato del lavoro a livello regionale. Abbiamo modificato nella sostanza il testo Bonalumi, se mi è consentito chiamarlo così, in aderenza a quanto stabilito dal decreto-legge per le zone terremotate, prevedendo le commissioni regionali. Non sono contemplate, come qualcuno poteva pensare, le agenzie, il soggetto politico di governo del mercato del lavoro nelle regioni. Da ciò derivano una serie di emendamenti all'articolo 17, nel senso che i compiti previsti per le agenzie vengono assegnati alle commissioni regionali per l'impiego che, avvalendosi delle agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (questo è il contenuto della lettera *a*) dell'emendamento che intendiamo proporre) e attuano, in via sperimentale, la gestione flessibile della normativa sul collocamento e sulla mobilità, sulla base di intese tra le parti e nell'ambito di direttive emanate dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali stesse (lettera *b*) dell'emendamento).

Intendiamo apportare modifiche di poco conto anche all'articolo 18, che servono a completare la trasformazione di ottica del titolo secondo.

Per quanto riguarda il titolo terzo, il sindacato ritiene che la procedura di mobilità configuri in certo qual modo uno svuotamento del ruolo delle commissioni regionali, soprattutto quando, non essendosi raggiunto l'accordo, viene demandato all'azienda il compito di predisporre la lista di mobilità. Poiché si pensa che in questo modo si salti una fase negoziale che invece il sindacato ritiene opportuna, intendiamo aggiungere all'articolo 21-*bis*, dopo il primo comma, il seguente comma: « La commissione regionale per l'impiego può stabilire ulteriori criteri integrativi, rispetto a quelli previsti dal successivo articolo 21-*ter*, per la formazione della lista aziendale di mobilità ». Questo va nella direzione di un emendamento proposto dall'onorevole Ichino. Conseguentemente all'articolo 21-*ter* bisogna aggiungere al primo comma la seguente frase: « L'imprenditore deve altresì tenere conto degli eventuali criteri integrativi stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego, ai sensi del precedente articolo 21-*bis* ».

Un altro insieme di questioni importanti riguarda l'articolo 41, che tratta dei licenziamenti collettivi. Il sindacato ha chiesto un abbassamento della soglia e il Governo ha manifestato la sua disponibilità ad accettarlo. Questo, per altro, era stato proposto anche in alcuni emendamenti, come quelli presentati dall'onorevole Ichino. A noi è sembrato opportuno accettare questo abbassamento della soglia, portandola da venti a quindici lavoratori; devo dire, tra l'altro, che la soglia indicata dai sindacati era assai più bassa, in quanto era di tre. Noi abbiamo risposto che questo avrebbe sollevato delicati problemi sui quali la Commissione ha avuto anche modo di soffermarsi, problemi che riguardano la identificazione dei li-

cenziamenti collettivi rispetto a quelli individuali e così via.

C'è un problema rispetto al quale rimangono degli interrogativi ed al quale all'inizio di questa seduta avevo fatto cenno (lo richiamo brevemente, signor presidente, perché non vorrei contribuire a far perdere altro tempo alla Commissione). Si tratta del rapporto tra procedura di mobilità e procedura di licenziamento. I sindacati sostengono che non è possibile avviare la procedura di licenziamento se prima non si sono esaurite le procedure di mobilità, cioè che l'imprenditore non può avere la scelta, ma deve obbligatoriamente intraprendere le procedure di mobilità; questo comporta problemi enormi stanti la disciplina attuale della cassa integrazione e la normativa della legge n. 675. Per esempio, tutti sappiamo che per quanto riguarda la crisi aziendale tale crisi deve avere una certa rilevanza sociale affinché il CIPI possa concedere la cassa integrazione, e questo non sempre si verifica. A ben vedere, dunque, questa impostazione comporta addirittura una diversa natura della cassa integrazione, perché anziché dire che la mobilità segue la cassa integrazione si dice che è la cassa integrazione che segue la mobilità. Si tratta di problemi estremamente delicati e rispetto ai quali il Governo, pur prendendo atto della posizione dei sindacati, si è preso tempo per riflettere dopo aver posto sul tappeto queste questioni che i sindacati stessi hanno ritenuto di grande momento.

Mi pare che quanto ho detto possa essere sufficiente a configurare un quadro generale anche se, lo ripeto, non esaurisce tutta la materia del confronto che abbiamo avuto con i sindacati. Io ho predisposto, per conto del Governo, tutta una serie di emendamenti che consegnerò alla presidenza e che riguardano anche aspetti non contenuti in questa mia breve esposizione – emendamenti che naturalmente possono subito essere portati a conoscenza dei membri della Commissione –; però per quanto riguarda la questione dei licenziamenti collettivi, che come ho dichiarato è ancora aperta, il Governo si riserva di presentare altri emendamenti dopo averla meglio esaminata.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato i chiarimenti fornitici dal sottosegretario Zito, propongo, per dare un certo ordine ai nostri lavori, di proseguire nell'esame dell'articolato del disegno di legge n. 760 fino alle 13,30 circa e di sospendere quindi la seduta per riprenderla alle 15,30; propongo altresì di convocare l'ufficio di presidenza per le ore 15. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5, che avevamo accantonato in una seduta precedente. Ne do nuovamente lettura:

ART. 5.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, alla quale è preposto, con le funzioni di direttore generale, uno dei consiglieri ministeriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Alla direzione generale sono affidati i compiti di programmazione delle indagini e delle rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione, sui flussi quantitativi e qualitativi della manodopera e sulle previsioni occupazionali, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati rilevati; il coordinamento delle indagini e delle rilevazioni specifiche effettuate a livello regionale o circoscrizionale per garantire l'omogeneità e la completezza dei dati.

Presso la direzione generale è istituito un comitato tecnico-scientifico composto da sei esperti, di cui due nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, e quattro nominati dall'Istituto centrale di statistica, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalla Banca d'Italia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in collaborazione con le regioni, sentita la commissione centrale per l'impiego, attua, attraverso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, un programma di automazione dei servizi di informazione e trasmissione dei dati ai livelli nazionale, regionale e circoscrizionale, integrato con quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le commissioni regionali per l'impiego e le commissioni circoscrizionali per l'impiego debbono disporre, per i rispettivi ambiti territoriali, dei dati relativi ai livelli e alla struttura dell'occupazione e della disoccupazione, articolati per aree territoriali, per settori di attività e per grado di qualificazione, nonché dei dati relativi alle previsioni occupazionali, e a tal fine sono autorizzate ad utilizzare le diverse fonti informative disponibili.

Le informazioni dirette presso le imprese e i dati relativi saranno assunti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *f*), della legge 22 luglio 1961, n. 628. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con i vincoli e le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

Il coordinamento dell'attività della segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e del centro di economia del lavoro, istituito con decreto ministeriale 13 marzo 1964, modificato con decreto ministeriale 2 maggio 1974, è affidato ad uno dei consiglieri ministeriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiaccioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Ferma restando la dotazione organica prevista dalla tabella XV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, all'articolazione in divisioni delle direzioni generali e dei servizi, nonché alla determinazione delle relative strutture ed attribuzioni si provvederà con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo, è formulato, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, un piano, da realizzare nel termine massimo di quattro anni, per la predisposizione ed il funzionamento dei centri di elaborazione nazionale, regionali e circoscrizionali, anche sotto il profilo della formazione professionale del personale da adibire a tali centri.

Gli onorevoli Francese, Ichino, Rosolen e Belardi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, sentita la Commissione centrale per l'impiego, ad istituire l'Osservatorio del mercato del lavoro, cui spetta il compito di programmare, promuovere ed attuare, al livello nazionale, regionale e circoscrizionale, le rilevazioni, indagini ed elaborazioni necessarie per la conoscenza e la previsione dei flussi della manodopera, nonché delle tendenze e dei flussi del mercato del lavoro.

L'osservatorio è costituito da un Centro nazionale di direzione tecnica e coor-

dinamento, facente capo alla Commissione centrale per l'impiego, e da Centri regionali facenti capo alle Commissioni regionali per l'impiego.

Per l'adempimento delle sue funzioni l'Osservatorio si avvale, oltre che delle proprie strutture, degli altri uffici del Ministero, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, e delle strutture di osservazione e rilevazione sul mercato del lavoro promosse dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Le commissioni regionali e circoscrizionali per l'impiego debbono disporre, per i rispettivi ambiti territoriali, dei dati relativi ai livelli ed alla struttura dell'occupazione e della disoccupazione, disaggregati per settori di attività, zone geografiche e tipo e grado di qualificazione professionale, nonché dei dati previsionali relativi alle stesse materie; a tal fine sono autorizzate ad utilizzare tutte le fonti di informazioni disponibili presso enti pubblici ».

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Francese ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Bonalumi, aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(*Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro.

Alla direzione generale sono affidati i seguenti compiti:

a) programmazione ed organizzazione delle rilevazioni generali sullo stato della occupazione per tutti i settori ed attività, nonché sui flussi quantitativi e qualitativi della manodopera e sulle previsioni occupazionali, anche in raccordo con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario;

b) elaborazione e pubblicazione dei dati rilevati;

c) elaborazione del rapporto annuale sulla manodopera da presentarsi alla Commissione centrale per l'impiego entro il 31 luglio di ogni anno;

d) coordinamento delle indagini e delle rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali per garantire l'omogeneità dei dati.

Alla direzione generale sono altresì affidate le funzioni della Segreteria tecnica della Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-*bis* del decreto 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Presso la direzione generale è istituito un comitato tecnico-scientifico composto da sette esperti di cui due designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e cinque designati dall'Istituto centrale di statistica, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto per lo studio della congiuntura, dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per l'adempimento delle sue funzioni la direzione generale si avvale, oltre che delle proprie strutture, degli altri uffici centrali e periferici del Ministero, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, e delle strutture di osservazione e rilevazione sul mercato del lavoro eventualmente promosse dalle re-

gioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'ISFOL può avvalersi, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, della collaborazione di organismi pubblici e di altri enti ed istituti di ricerca mediante la stipula di apposite convenzioni.

Le commissioni regionali per l'impiego e le commissioni circoscrizionali per l'impiego debbono disporre, per i rispettivi ambiti territoriali, dei dati relativi ai livelli e alle strutture dell'occupazione e della disoccupazione, articolati per aree territoriali, per settori di attività e per grado di qualificazione, nonché dei dati relativi alle previsioni occupazionali, e a tal fine sono autorizzati ad utilizzare le diverse fonti informative disponibili.

Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, alla quale sono affidate le funzioni della segreteria tecnica della Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Sopprimere il terzo comma.

Al quinto comma, sopprimere la parola: « eventualmente ».

Gli onorevoli Francese, Ichino, Furia, Belardi, Zoppetti e Rosolen hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« L'osservatorio del mercato del lavoro è costituito, oltre che dalle strutture facenti capo alla Direzione generale di cui al primo comma, da centri regionali facenti capo alle commissioni regionali per l'impiego. »;

Nel quarto comma sostituire le parole: « la direzione generale si avvale », *con le seguenti*: « le strutture centrali e regionali dell'osservatorio si avvalgono ».

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Al qiunto comma, seconda riga e successive sostituire le parole: « si avvale », *con le parole*: « può avvalersi », *e dopo le parole*: « professionale dei lavoratori », *aggiungere le parole*: « nonché di organismi pubblici e di altri istituti ed enti di ricerca ».

L'onorevole Boffardi ha presentato il seguente emendamento:

Inserire dopo le parole: « ... sulle posizioni occupazionali... », *le seguenti*: « anche in raccordo con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere la frase: « alla quale è preposto, con le funzioni di direttore generale, uno dei consiglieri ministeriali di cui all' », *con la seguente*: « fermo restando il numero dei dirigenti generali previsto dalla tabella XV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dall' ».

L'onorevole Galli ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Alla direzione generale suddetta sono affidate le effettuazioni di indagini e di rilevazioni generali a livello nazionale sullo stato della occupazione, sui flussi quantitativi e qualitativi della manodopera, sulle previsioni occupazionali a breve, medio e lungo termine, nonché sulle previsioni congiunturali relative; l'elaborazione dei dati rilevati; l'attuazione di programmi di automatizzazione dei servizi di informazione e trasmissione di dati ai livelli na-

zionali, regionali e circoscrizionali, integrati con i programmi dell'INPS ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Alla Direzione generale sono affidati i seguenti compiti:

a) programmazione ed organizzazione delle rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori ed attività nonché sui flussi quantitativi e qualitativi della manodopera e sulle posizioni occupazionali;

b) programmazione ed organizzazione delle rilevazioni sulle retribuzioni e sulle condizioni di lavoro;

c) studi e rilevazioni sull'evoluzione della contrattazione collettiva e sui fenomeni connessi ai rapporti di lavoro;

d) elaborazione e pubblicazione dei dati relativi;

e) il coordinamento delle indagini e delle rilevazioni specifiche effettuate a livello regionale e circoscrizionale per garantire l'omogeneità dei dati »;

Di seguito al secondo comma aggiungere la seguente frase: « Alla Direzione generale sono altresì affidate le funzioni della segreteria tecnica della Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e i compiti del Centro di economia del lavoro istituito con decreto ministeriale 13 marzo 1964 modificato con decreto ministeriale 2 maggio 1974 ».

L'onorevole Galli ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire la parola « 6 » *con la parola* « 9 » *ed aggiungere, in fine, le parole*: « e 3 nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire le parole: « sei esperti » *con*: « sette esperti »;

Al terzo comma sostituire le parole: « quattro nominati » *con* « cinque designati dall'ISFOL »;

Sopprimere il quarto comma e sostituirlo con il seguente:

« La direzione generale per l'osservatorio sul mercato del lavoro, in particolare per lo studio dei problemi qualitativi del mercato del lavoro, si avvale dell'ISFOL ed anche delle strutture di rilevazione promosse dalle amministrazioni regionali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 »;

Dopo il quarto comma dell'articolo 5 aggiungere il seguente:

« La direzione generale, avvalendosi dell'ISFOL, elabora il rapporto annuale sulla manodopera che viene presentato entro il 31 luglio di ogni anno alla Commissione centrale per l'impiego.

L'ISFOL può avvalersi, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, della collaborazione di organismi pubblici e di altri enti ed istituti di ricerca mediante la stipula di apposite convenzioni ».

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma sostituire le parole: « sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori », *con le seguenti*: « sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro ».

L'onorevole Napoletano ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Alla direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è affidato,

altresì, il compito di proporre ogni misura idonea a restituire al mercato ufficiale del lavoro le occasioni di lavoro che alimentano il mercato irregolare del lavoro, avvalendosi anche dell'operato degli ispettorati del lavoro »;

Dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

« Le imprese che usufruiscono o che fanno richiesta di benefici fiscali, creditizi e finanziari previsti dalla legislazione vigente sono, inoltre, tenute a fornire ogni bimestre alla commissione regionale e alla commissione circoscrizionale per l'impiego informazioni circa il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali, con l'indicazione delle mansioni cui saranno adibiti, nonché informazioni circa il numero dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in totale nel bimestre precedente, nelle singole liste professionali e le relative previsioni.

Le imprese di cui al comma che precede sono, altresì, tenute a rendere annualmente alla Commissione regionale e alla Commissione circoscrizionale per l'impiego informazioni circa le caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo alla articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.

Le imprese che non ottemperano agli obblighi di cui ai commi precedenti o vi ottemperano solo parzialmente, incorrono nella decadenza dalla concessione di ulteriori benefici »;

Dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

« In base ai dati acquisiti alla stregua dei commi che precedono e ad ogni altro dato in suo possesso, la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro istituirà un'anagrafe delle imprese, articolata regione per regione, che sarà periodicamente aggiornata. Altra simile anagrafe, a livello regionale e circoscrizionale, sarà istituita presso ogni commissione regionale e ogni commissione circoscrizionale per l'impiego ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il nono comma;

Sostituire le parole: « nazionale, regionali e circoscrizionali », *con le seguenti*: « dei dati ai vari livelli territoriali »;

Sopprimere le parole: « anche sotto il profilo della formazione professionale del personale da adibire a tali centri ».

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'undicesimo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo, è formulato, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, un piano, da realizzare nel termine massimo di due anni, per la predisposizione e il funzionamento dei centri di elaborazione nazionale, regionali e circoscrizionali, anche sotto il profilo della formazione professionale del personale da adibire a tali centri ».

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: « Osservatorio del mercato del lavoro ».

BONALUMI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al subemendamento del Governo al primo comma.

ICHINO. Chiedo che il sottosegretario illustri il subemendamento.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si illustra da solo.

ICHINO. Allora, da una lettura del subemendamento, si deve dedurre che il Governo intende affidare ad una direzione generale diversa da quella dei servizi per l'impiego la funzione di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e di direzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro. Questa scelta appare del tutto illogica ed incongrua, per cui il gruppo comunista voterà contro il primo subemendamento; analogo atteggiamento terrà sul secondo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul secondo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo subemendamento del Governo soppressivo del terzo comma, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Francese, Ichino, Furia, Belardi Merlo, Zoppetti e Rosolen hanno presentato i seguenti subemendamenti:

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« L'osservatorio del mercato del lavoro è costituito, oltre che dalle strutture facenti capo alla direzione generale di cui al primo comma, da centri regionali facenti capo alle commissioni regionali per l'impiego »;

Al quarto comma sostituire le parole: « la direzione generale si avvale », *con le altre*: « le strutture centrali e regionali dell'osservatorio si avvalgono ».

ICHINO. Il testo proposto dal relatore, come quello approvato dalla Commissione in sede referente, non prevede che l'osservatorio nazionale si articoli in centri regionali per l'osservazione del mercato del lavoro e la rilevazione dei dati. In questo modo si configura una struttura che raccoglie a livello centrale i dati provenienti dalle zone e dalle regioni, facendoli poi rifluire dal centro alle commissioni regionali perché, non essendo previsto un livello regionale di raccolta ed elaborazione dei dati, questi ultimi dovrebbero affluire al centro e rifluire poi alle commissioni regionali. Ciò è assurdo sul piano funzionale; inoltre, configura una mortificazione del ruolo direttivo e centrale che le commissioni regionali per l'impiego debbono avere nella politica attiva del lavoro a livello regionale. Per questo da tempo abbiamo chiesto che, invece, venisse prevista un'articolazione a livello regionale dell'osservatorio del mercato del lavoro, in modo che i centri regionali, pur essendo coordinati dal centro nazionale, potessero costituire uno strumento diretto di intervento e di osservazione a disposizione delle commissioni regionali per l'impiego: a questo tende il nostro subemendamento, che riproduce esattamente il nostro emendamento sostitutivo originario. È ovvio che là dove l'ente-regione abbia per suo conto, in esecuzione di quanto previsto dalla legge quadro sulla formazione professionale, istituito un proprio osservatorio del mercato del lavoro, tra i due organismi – quello inquadrato nella amministrazione statale e quello inquadrato nella amministrazione regionale – deve stabilirsi un rapporto di stretta collaborazione e di integrazione reciproca: a questo tende l'ultima parte dell'emendamento, e d'altra parte è quanto già previsto anche nel testo proposto dal relatore. È certo comunque che non è pensabile che una commissione regionale per l'impiego possa operare senza l'ausilio di un centro regionale dell'osservatorio del mercato del lavoro; qualora venisse approvato senza modifiche il testo proposto dal relatore accadrebbe proprio questo. Tra l'altro, va detto che esistono numerose regioni che non si sono date l'osservatorio pur essendovi chiamate dalla legge-quadro sulla formazione professionale; ed in queste regioni la commissione regionale per l'impiego resterebbe del tutto sprovvista dello

strumento necessario per lo svolgimento della sua funzione. Richiamo dunque l'attenzione dei colleghi sulla importanza di quanto proposto dal nostro subemendamento, che tende a favorire il migliore funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego.

PICCINELLI. È un po' difficile poter valutare un emendamento presentato all'ultimo momento; comunque la mia opinione personale è che l'osservatorio centrale del Ministero del lavoro abbia bisogno di diramazioni periferiche, perché è difficile pensare che possa lavorare senza organismi a livello quanto meno regionale. Bisogna evitare, però, sia duplicazioni, cioè la creazione di strutture a carattere regionale promosse dallo Stato e strutture a carattere regionale promosse dalla regione, sia di prevedere sin da ora la struttura organizzativa del centro nazionale. Ritengo, quindi, che possa costituire un errore accettare la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Ichino, che prevede non solo l'istituzione di strutture regionali dell'osservatorio ma anche la collocazione delle strutture regionali, mentre si potrebbe prevedere in modo più generico la possibilità da parte dell'osservatorio di articolarsi su base regionale.

In questa ottica ho predisposto un emendamento che prevede non solo la possibilità di avvalersi della collaborazione dello ISFOL ma anche degli istituti di addestramento professionale sia a livello centrale che regionale, tra i quali naturalmente rientrano anche gli osservatori creati dalle regioni. Questo emendamento propone di sostituire al quinto comma le parole « si avvale » con « può avvalersi » – perché non riguarda solo l'ISFOL – e di aggiungere, dopo le parole « professionale dei lavoratori », « nonché di organismi pubblici e di altri istituti ed enti di ricerca »: in questo contesto potremmo vedere come inserire l'emendamento Ichino che parla anche di strutture regionali.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 5:

Al quinto comma, sostituire le parole: « si avvale », *con le parole*: « può avvalersi », *e dopo le parole*: « professionale dei lavoratori » *aggiungere le parole*: « nonché di organismi pubblici e di altri istituti ed enti di ricerca ».

FERRARI MARTE. A mio avviso occorre assolutamente evitare la duplicazione di organismi e la creazione di una struttura burocratica centrale. La regione Lombardia – ad esempio – ha un osservatorio del mercato del lavoro mentre altre regioni non lo hanno: sarebbe dunque necessario specificare che non debbono costituirsi strutture centrali laddove già esistano strutture regionali in modo da evitare duplicazioni e consentire, invece, l'utilizzo coordinato delle strutture esistenti. Io concordo, quindi, con la sostanza dell'emendamento Ichino che vuole evitare questa sovrapposizione di strutture: se in Basilicata, ad esempio, si dovesse creare un osservatorio regionale, questo dovrebbe assorbire quello centrale.

PRESIDENTE. Mi pare si stia sviluppando un tema che potrebbe trovare concorde la Commissione, cioè quello di una articolazione regionale che però eviti alcuni difetti come quello della duplicazione. A questo punto credo sia opportuno ascoltare i pareri di tutti i commissari che desiderano parlare in proposito, in modo che durante la sospensione sia possibile trovare una formulazione che tenga conto delle varie esigenze espresse.

OLCESE. Davanti a questo tipo di emendamenti, così improvvisi e – consentitemi di dirlo – che non rendono certo più chiaro il quadro organizzativo, mi viene da pensare: « beato bicameralismo ! », quel bicameralismo che ci darà la possibilità di correggere al Senato questo articolo che rischia di non essere assolutamente funzionale. Si dice, infatti, che gli

osservatori dipendono dalle commissioni regionali, ma in che modo dipendono? Non è affatto chiaro. Se il rischio è quello di scrivere una norma che non trovi attuazione, o che trovi una attuazione assai maldestra, io chiedo al Governo di portare tutto il peso della sua esperienza affinché si produca una norma pratica, una norma che possa essere applicata e non che per la sua eccessiva complessità resti sulla carta.

BONALUMI, *Relatore*. Essendo oramai arrivata l'ora in cui la Commissione aveva deciso di sospendere brevemente i propri lavori, credo che, senza suscitare polemiche, questo intervallo di tempo potrebbe essere utilizzato dai proponenti dei diversi emendamenti e dal relatore per riformulare il comma quinto dell'articolo 5, in quanto le varie esposizioni (soprattutto quelle formulate dall'onorevole Marte Ferrari) rientrano nello spirito di evitare dei doppioni a livello di osservatorio. Un caso tipico è quello della regione Lombardia.

Essendo tale materia già disciplinata dalla legge n. 485, ritengo sia opportuno riformulare il testo del quinto comma dell'articolo 5 in modo tale che le regioni ed il Ministero del lavoro possano utilizzare strutture unitarie.

PRESIDENTE. A questo punto, anche per permettere ai vari gruppi un approfondimento e un chiarimento su questo articolo, come già concordato, sospendo la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che l'ufficio di presidenza ha proposto all'unanimità di aggiornare i lavori a martedì prossimo alle ore 16,30.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 15,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO